



Sent. n. 211/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Sigg.ri Magistrati

dott. Antonio Giuseppone	Presidente
dott.ssa Alessandra Sanguigni	Consigliere
dott. Giovanni Guida	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio n. 80927, iscritto nel registro di segreteria instaurato a istanza della Procura Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale nei confronti di Mirko Caponera (nato ad Alatri il 24 ottobre 1974 - C.F. CPNMRK74R24A123P), titolare della ricevitoria lotto RM7662/FR7676 sita in Fumone, via Vicinale Canterno n. 79, non costituito; visti gli atti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 14 aprile 2026, il relatore, cons. Giovanni Guida, il Procuratore Regionale nella persona del V.P.G. dott.ssa Marinella Colucci, mentre nessuno è comparso per il convenuto.

FATTO

1. Con atto di citazione depositato in data 10 dicembre 2025 la Procura ha convenuto la parte indicata in epigrafe, in quanto, in qualità di titolare della ricevitoria lotto RM7662/FR7676 sita in Fumone, via Vicinale Canterno n. 79, ha omesso di versare alla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito anche ADM), in violazione dell'art. 30 del D.P.R. 303/90, i proventi del gioco del lotto delle settimane contabili 21/03/2023 e 28/03/2023, per un importo complessivo pari ad euro 2.206,93.

1.1. A fronte del suddetto mancato riversamento, con provvedimento prot. 81449 del 05.12.2024, notificato via Pec all'odierno convenuto in data 10.12.2024, l'ADM ha determinato la revoca della predetta ricevitoria lotto e ha disposto l'incameramento della somma di € 5.164,57 per inadempienza degli obblighi contrattuali e della predetta somma di € 2.206,93 corrispondente al totale danno erariale maturato.

1.2. Con nota del 20 marzo 2026, depositata in atti, ADM ha comunicato alla Procura Regionale che l'istituto fidejubente Zurich ha inviato tramite Pec quietanza di pagamento di € 7.371,50 quale saldo del debito erariale complessivamente maturato.

2. Il convenuto non si è costituito in giudizio, sebbene ritualmente intimato e non ha ritenuto di aderire alla proposta di definizione del presente giudizio con rito monitorio e pagamento dell'importo di euro 1.200,00.

3. Nel corso dell'udienza pubblica odierna, il rappresentante della Procura attrice si è richiamato agli scritti già versati in atti, ne ha illustrato le argomentazioni in punto di fatto e in punto di diritto già in essi rappresentate, ed ha ribadito le eccezioni e le conclusioni già rassegnate per iscritto. Sentito l'intervento della parte pubblica, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.

DIRITTO

1. In via preliminare risulta da dichiarare la contumacia del convenuto, nei cui confronti risulta correttamente perfezionatasi la procedura di notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio.

2. Ciò posto, il pagamento da parte del garante dell'odierno convenuto dell'importo di euro 7.371,50 ha determinato la cessazione di ogni ragione di contrasto tra le parti, venendo meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto originario del

processo (*ex plurimis* Cass. civ., Sez. III, sent. n. 17312/2015). E' stato, infatti, già condivisibilmente evidenziato che "la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto" (*ex multis*, Corte dei conti, Sez. Campania, sent. n. 266/2025).

2.1. Nel caso in esame la domanda risarcitoria azionata dalla Procura risulta pienamente soddisfatta con il pagamento del predetto importo, considerato quanto rappresentato dall'ADM nella nota del 20 marzo 2026 sopra richiamata e dell'avvenuto incameramento anche della cauzione (sulla cui valenza ai fini della quantificazione del danno si richiamano i principi già fissati da questa Sezione, cfr. in particolare sentenza n. 325/2025), in assenza dell'allegazione di altre poste di danno derivanti dalla violazione degli obblighi contrattuali, oltre agli omessi riversamenti e, per quanto qui maggiormente interessa, dei relativi interessi.

2.2. Pertanto, alla luce della documentazione in atti, il Collegio dichiara la cessata materia del

contendere e, per l'effetto, l'estinzione del giudizio.

3. Per quanto attiene alle spese, il Collegio rileva che, in caso di estinzione, le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80927** del registro di Segreteria:

- dichiara la contumacia del convenuto Mirko Caponera;
- dichiara la cessata materia del contendere e, per l'effetto, l'estinzione del giudizio;
- nulla per le spese.

Il Magistrato estensore

Il Presidente

Giovanni Guida

Antonio Giuseppone

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 26 maggio 2026

Il Dirigente
Sebastiano Alvise Rota
f.to digitalmente